

ACCORDO PROVINCIALE PER I CINEMA ALL'APERTO DI MODENA E PROVINCIA

Addì 8 Maggio 1954, in Modena, tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI - Gruppo Spettacolo - rappresentato dal sig. Benatti Novello, assistito dal Rag. Armando Marcoaldi

e il SINDACATO DACET nella persona del sig. Veggiani Eugenio, la F.U.L.S. nella persona del sig. Scapinelli Bruno e la UIL nella persona del sig. Bertani Mario

si è convenuto quanto segue:

ART. 1 - I salari da corrispondersi agli operatori, aiuto operatori maschere (comunque denominate), cassiere, restano fissati nella misura che segue:

| | | |
|--------------------------|---------|--------|
| 1° operatore | £. 1452 | (1452) |
| 2° operatore | " 1298 | |
| Maschere (comunque den.) | " 659 | |
| Cassiere | " 329 | |

Le retribuzioni di cui sopra (oltre alla paga base, contingenza e terzo elemento) si intendono comprensive dei seguenti istituti: ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, indennità di caropane, festività nazionali e infrasettimanali, eventuali ore straordinarie e quant'altro, fatta eccezione per i soli assegni familiari.

Art. 2 - Sono considerati operatori ed aiuto operatori solamente coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continuativa nella cabina.

ART. 3 - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema varietà la retribuzione verrà corrisposta sulla base di otto ore giornaliere.

Art. 4 - In caso di pioggia, semprechè lo spettacolo non sia stato iniziato, ai lavoratori competerà la intera retribuzione per la prima giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà paga.

ART. 5 - Per i cinema della provincia (Cpoluogo escluso) verrà operata una riduzione del 20% sulla paga base e pertanto si avrà:

| | | |
|--------------------------|---------|-------|
| 1° operatore | £. 1388 | |
| 2° operatore | " 1244 | |
| Maschere (comunque den.) | " 624 | |
| Cassiere | " 310 | (313) |

Art. 6 - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

Art. 7 - Il presente contratto ha valore per tutta la durata della stagione estiva 1954 e verrà sostituito nella prossima stagione da analoga regolamentazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL SINDACATO DACET

p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI Gruppo Spettacolo

p. FEDERAZIONE F.U.L.S.

[Signature]
A. Marcoaldi

p. UNIONE IT. DEL LAVORO

[Signature]
M. Bertani

- 12 -

AGENZIA PROVINCIALE PER I DIRITTI AL LAVORO E M.O. DELLA PROVINCIA

1954, in data 10 maggio 1954, in materia di lavoro, con l'Associazione degli Industriali - Gruppo Provinciale - rappresentata dal sig. Renato Novello, ex-

VE IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E M.O.

(Dr. F. Fertilio)

Al SINDACATO DATTI nella persona del sig. Ugo Bertoni, U.I.L. della provincia di ...



Fertilio

Al 5 convocato quanto segue:

ART. 1 - I salari da corrisponderci agli operai (comune dominante), concludere, nella misura che segue:

| | |
|------------------------|-------|
| 1° operatore | 1.100 |
| 2° operatore | 1.000 |
| Maschere (comune dom.) | 850 |
| Canalieri | 850 |

La retribuzione di cui sopra (oltre alla paga base, contingenza e terzo elemento) è intesa comprensiva dei seguenti indulti: ferie, gratifica natalizia, indennità di trasferta, indennità di corso, festività nazionali e internazionali, eventuali ore straordinarie e quant'altro, ad eccezione per i soli assenti familiari.

ART. 2 - Sono considerati operai ed sono operai soltanto coloro che, messi a regolare lavoro, svolgono attività continua fissa nella cabina.

ART. 3 - Agli operai e maestri in carica vengono in proprio attribuiti in locali ad essi assegnati tutti gli stadi di carriera. La retribuzione verrà corrisposta sulla base di otto ore giornaliere.

ART. 4 - In caso di malattia, sempreché la stessa non sia stata imputata, ai lavoratori competenti la intera retribuzione per la prima giornata di malattia della settimana. Per i giorni successivi metà paga.

ART. 5 - Per la cassa della provincia (quindi escluso) verrà operata una riduzione del 20% alla paga base e portante al 1° gennaio.

| | |
|------------------------|-----------|
| 1° operatore | 1.188 |
| 2° operatore | 1.044 |
| Maschere (comune dom.) | 824 |
| Canalieri | 810 (213) |

ART. 6 - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

ART. 7 - Il presente contratto ha valore per tutta la durata della stagione estiva 1954 e verrà costituito nella prossima stagione da analogo regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

D. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

D. IL SINDACATO DATTI

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]
D. UNIONE IT. DEL LAVORO

Archivio Storico Cisl Emilio Centrale
Portale dello Contratto Centrale